

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1177 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di rimuovere il propoxycarbazone dall'elenco delle sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito un elenco di sostanze attive che soddisfano i criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per essere considerate candidate alla sostituzione. Il propoxycarbazone era stato iscritto in tale elenco poiché si riteneva che soddisfacesse due dei tre criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), conformemente all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione ⁽³⁾ ha rinnovato l'approvazione del propoxycarbazone come sostanza attiva, ma non come sostanza candidata alla sostituzione. Poiché la nuova valutazione non ne ha confermato la persistenza, la sostanza non soddisfa più due dei criteri per essere considerata una sostanza PBT. È stata pertanto iscritta nell'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Poiché non deve più essere considerato una sostanza candidata alla sostituzione, per evitare confusione è opportuno rimuovere il propoxycarbazone anche dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, in cui sono elencate le sostanze attive da considerare candidate alla sostituzione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 38).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).